



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 379 del 20/11/2024

Treviso, 20/11/2024

Oggetto: TENUTE RUFFINO SRL SOCIETÀ AGRICOLA - VIA CALLUNGA 9 - MOTTA DI LIVENZA
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - VOLTURA E MODIFICA
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 262 del 28/07/2021 e rilasciata dal Comune di Motta di Livenza in data 02/08/2021, prot. n. 14716, per l'attività svolta dalla ditta Poderi Ducali Ruffino Srl Società Agricola (P.IVA 03834820270), con sede legale in Via Formighè n. 9/A a San Donà di Piave e sede operativa in Via Callunga n. 9 a Motta di Livenza, relativamente:

- all'approvazione, ai sensi della L.R. 33/1985, del progetto dell'impianto di depurazione di 2^ categoria per il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio di mezzi agricoli;
- allo scarico di tali acque reflue industriali con recapito nel canale consortile di Via Callunga, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II;

VISTI la relazione a strutture ultimate datata 07/10/2022 e l'atto unico di collaudo statico datato 13/10/2022, pervenuti in data 18/10/2024, prot. prov. n. 58872;

PRESO ATTO della modifica non sostanziale comunicata in data 14/11/2023, prot. prov. n. 67741, relativa al mero spostamento delle vasche dell'impianto di depurazione a servizio della piazzola di lavaggio dei mezzi;

RILEVATO inoltre dalla suddetta documentazione che la ditta ha presentato un progetto di ampliamento della rete collegata al depuratore esistente per la raccolta delle acque di lavaggio dei pavimenti dei locali di rimessaggio delle macchine e dell'officina all'interno di un nuovo magazzino;





CONSIDERATO che tale ampliamento si configura come modifica sostanziale del progetto autorizzato;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta, secondo cui l'impianto di depurazione in essere è in grado di trattare anche i carichi aggiuntivi provenienti dalle nuove reti di raccolta;

RITENUTO che l'attivazione della rete delle acque di lavaggio del nuovo magazzino debba essere preventivamente comunicata a questa Amministrazione;

VISTA la domanda presentata in data 08/05/2024, prot. prov. n. 25692, per il tramite del SUAP del Comune di Motta di Livenza, con cui la ditta Tenute Ruffino Srl Società Agricola (P.IVA 13418020155), con sede legale in Via Poggio al Mandorlo n. 1 in Bagno a Ripoli (FI), chiede la voltura del decreto sopra citato a seguito di subentro nella gestione dell'impianto;

VISTO l'atto notarile registrato a Firenze il 24/01/2024 al n. 2775 Serie 1T, con cui è avvenuta la fusione mediante incorporazione della ditta Poderi Ducali Ruffino Srl Società Agricola nella Tenute Ruffino Srl Società Agricola;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 16/10/2024, prot. prov. n. 58337;

VISTA la documentazione allegata all'istanza, che aggiorna quanto presente agli atti in merito all'estensione delle superfici scoperte annesse allo stabilimento, al loro utilizzo e modalità di gestione delle acque meteoriche ivi cadenti;

RITENUTO che la ditta continui a non essere soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque soltanto qualora adottati, per la gestione delle acque di dilavamento meteorico del piazzale destinato all'erogazione dei carburanti, nonché nelle fasi di rifornimento dei mezzi, il protocollo operativo citato nella nota n. 519654 del 20/12/2018 della Regione, riportato nell'allegato tecnico al presente atto;

PRESO ATTO della concessione a titolo precario e provvisorio n. 12442 per lo scarico di acque reflue depurate, provenienti da piazzola di lavaggio automezzi agricoli, lungo la scarpata sinistra del canale Villanova, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale alla ditta Poderi Ducali Ruffino Srl in data 05/02/2020;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA





ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta Tenute Ruffino Srl Società Agricola nell'impianto sito in Via Callunga n. 9 a Motta di Livenza, relativamente:

- all'ampliamento della rete di raccolta delle acque reflue industriali di lavaggio dei pavimenti del nuovo magazzino, afferente all'impianto di depurazione;
- allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di lavaggio dei mezzi agricoli e delle acque di lavaggio dei pavimenti dell'officina e della rimessa dei macchinari, con recapito nel canale Villanova, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II.

ART. 2 - L'attivazione della rete di raccolta delle acque di lavaggio del nuovo magazzino, collegata all'impianto di depurazione esistente, deve essere preventivamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 3 - La gestione delle acque di dilavamento meteorico del piazzale destinato all'erogazione carburanti, nonché delle operazioni di rifornimento dei mezzi, deve essere conforme a quanto riportato nel protocollo operativo citato nella nota della Regione n. 519654 del 20/12/2018, i cui contenuti sono riportati nell'allegato tecnico del presente atto.

ART. 4 - L'Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna la precedente adottata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 262 del 28/07/2021 e rilasciata dal Comune di Motta di Livenza in data 02/08/2021, prot. n. 14716. Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, la scadenza fissata dal citato atto. L'Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, ha validità fino al 02/08/2036 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 5 - Il decreto n. 262 del 28/07/2021 è revocato dalla data di rilascio del presente provvedimento.

ART. 6 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 7 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 - La presente Autorizzazione Unica Ambientale è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo ricettore.

ART. 9 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente





di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 10 - Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Motta di Livenza perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

